

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1284)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1960

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1090, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 100 milioni al capitolo n. 144-*bis* dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1960-61, per provvedere alle occorrenze relative al funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce Rossa Italia-

na inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U.

All'assegnazione predetta, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### *Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, numero 1090, concernente il prelevamento di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-1961.

ALLEGATO

*Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1090, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 14 ottobre 1960.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTA la legge 30 giugno 1960, n. 587;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

## DECRETA :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 144-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Accensione di crediti ») - « Funzionamento dell'Unità ospedaliera della Croce Rossa Italiana inviata nel Congo per l'assistenza medica delle Forze di emergenza dell'O.N.U. » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960.

GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

FANFANI-TAVIANI